



13/09/24, 07:36

Scuola Digitale Axios - Stampa Messaggio

Protocollo 0004906/U del 13/09/2024 07:35 - VII.5 - Formazione, aggiornamento e sviluppo professionale

Data ed ora messaggio: 12/09/2024 12:15:30

Oggetto: Università Giustino Fortunato - Restituzione Convenzione e invio Progetto formativo

Da: "Gianni Vitale" <gvitale@unifortunato.eu>

A: czic84600b@istruzione.it

Cc: arch.aloisio@gmail.com



CONVENZIONE TIROCINIO

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE PER I PERCORSI DI FORMAZIONE INIZIALE AI SENSI DEL DPCM 04 AGOSTO 2024

L'Università Telematica Giustino Fortunato, d'ora in poi denominata "Soggetto Promotore" e/o "Università", con sede legale in Benevento alla Via Raffaele Delcogliano, 12- C.F. 920404606025, rappresentata dal Coordinatore del "Centro Multidisciplinare per il coordinamento della formazione superiore", prof. Raffaele DE LUCA PICIONE, CF. DLCRFL80A16C495D, giusta delibera del CdA n. 2 del 8 novembre 2023.

Istituto Comprensivo "S. Scavillone"
con sede legale a Montepaone - cap. 88060 Partita I.V.A.
97035420799 d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante",
rappresentato dalle Prof. ss. Anne Alfonsina Taranto il 20.05.1966

Premesso

- che il sistema formativo ed il sistema produttivo ritengono importante sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e ricerca e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e favorire la diffusione della cultura d'impresa;
- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1 lett. a), della legge n. 196 del 24 giugno 1997, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;
- il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 - recante il "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107", come modificato dall'art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 79, - recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" e, in particolare, gli articoli 2-bis, 2-ter, 13 e 18-bis";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023, recante "Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza" e, in particolare, gli articoli 10 e 11 relativi allo svolgimento delle attività di tirocinio.



- che il sistema formativo accademico e scolastico convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo, al fine di migliorare la qualità dei processi di formazione iniziale per l'accesso in ruolo dei docenti della scuola secondaria di I e di II grado;
- che la collaborazione tra l'Università e l'Istituto costituisce occasione di sviluppo della ricerca e della sperimentazione didattica ed educativa;
- che a tale scopo il rapporto tra gli Enti predetti si configura come paritetico e rispettoso della reciproca autonomia, collaborativo e interattivo;
- che è interesse delle parti promuovere e rafforzare la collaborazione fra l'Ateneo e le Istituzioni Scolastiche per il perseguimento del comune obiettivo di concorrere alla realizzazione dell'ottimale formazione dei corsisti iscritti ai percorsi formativi per la formazione iniziale degli insegnanti.
- che l'Istituto è accreditato presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Regione di riferimento e dichiara di essere dotato delle strutture e di tutte le condizioni necessarie ad accogliere tirocinanti ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.C.M. 4 agosto 2023;
- che, ai sensi del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59 modificato dall'art. 44 della Legge 29 giugno 2022, n. 79 e ss.mm., del DPCM 4 agosto 2023 e del Decreto Ministeriale 22 aprile 2024, n. 621 è stato istituito presso l'Università Giustino Fortunato un percorso universitario di formazione iniziale e abilitazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di 60 CFU;
- che nel percorso formativo è previsto lo svolgimento di un tirocinio formativo diretto da svolgere presso le Istituzioni scolastiche, al fine di un completamento proficuo della formazione del docente e ciò vale anche per il percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
- che il D.M. 93/2012 relativo alle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio, ai sensi dell'art. 12 del DM 249/2010, e in particolare all'art. 8, prevede che gli Atenei riconoscono alle istituzioni scolastiche una quota dei contributi di iscrizione ai relativi percorsi e che tale quota è oggetto di deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università;
- che l'Università degli Studi Giustino Fortunato, ha quantificato tale contributo in € 200,00 (duecento/00 euro) per tirocinante;
- che rispetto all'esperienza di tirocinio è prevista, con l'affiancamento del tutor e con riferimento all'art. 11 del decreto del Ministro dell'Istruzione 16 agosto 2022, n. 226, la compilazione e la discussione di un E-portfolio delle competenze professionali acquisite dal tirocinante, con particolare riferimento all'analisi di casi e situazioni problematiche emersi nel gruppo-classe;
- che per Tutor dei tirocinanti si intende il personale docente di cui all'art. 10 del DPCM 4 agosto 2023, con relative competenze e responsabilità di cui all'art. 10, comma 4, del DPCM 4 agosto 2023;

Visto

- il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge n. 196 del 24 giugno 1997, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto n. 142 del 25 marzo 1998;



Si conviene quanto segue:

ART. 1

(numero dei soggetti ammessi alla convenzione)

Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 196 del 24 giugno 1997, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione e di orientamento, su proposta dell'Università.

Il tirocinio può essere registrato, se non già previsto, in piano di studi con assegnazione di crediti in quanto rispetta le condizioni minime previste per i tirocini curriculari a condizione che venga autorizzato preventivamente dal Consiglio di corso di studi.

Il numero dei tirocini sarà comunque determinato dal Soggetto Ospitante sulla base delle effettive disponibilità di volta in volta verificate.

ART.2

(esclusione del rapporto di lavoro e contenuto del progetto)

Il tirocinio, non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo e né lavoro subordinato o autonomo e ad esso non trovano, pertanto, applicazione le disposizioni normative e dell'autonomia collettiva inerenti il rapporto di lavoro.

I tirocinanti che svolgono attività di formazione presso le strutture messe a disposizione dal Soggetto Ospitante sono equiparati, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008, ai dipendenti dal Soggetto Ospitante, ai soli fini dell'adozione delle misure di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività è seguita e verificata da un tutor universitario (Tutor coordinatore) e da un tutor ospitante (Tutor scolastico del tirocinante).

Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione viene predisposto e verificato dal Soggetto Promotore e valutato dal tutor ospitante un Progetto Formativo contenente le indicazioni relative ai soggetti coinvolti nelle attività e ai rispettivi obblighi, in particolare:

- il nominativo del tirocinante
- i nominativi del tutor designato dal Soggetto Promotore (Tutor coordinatore) e del tutor ospitante (Tutor scolastico del tirocinante);
- il numero complessivo di ore da svolgere;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio;
- la sede di tirocinio (indicazione plesso scolastico) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni e per la responsabilità civile;
- gli obblighi del tirocinante.



Per la stesura del progetto formativo individuale si farà riferimento a quanto indicato dalla normativa vigente; le attività, pertanto, dovranno essere finalizzate all'acquisizione delle competenze professionali legate alla figura professionale dell'insegnante.

ART.3

(obblighi del tirocinante)

L'accesso alle strutture del Soggetto Ospitante ove si svolge il tirocinio è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo e solo previa predisposizione del Progetto formativo di cui all'art.2 sottoscritto dal Soggetto Promotore, dal Soggetto Ospitante e dal tirocinante.

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

1. firmare le presenze
2. svolgere le attività previste dal Progetto formativo e di orientamento curriculare, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro;
3. seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
4. rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ex D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.e in materia di Privacy;
5. rispettare il codice di comportamento aziendale e nazionale;
6. mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
7. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy e dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (c.d. "GDPR", General Data Protection Regulation);
8. in caso di interruzione o sospensione del tirocinio, dare tempestiva comunicazione ai tutor e all'ufficio competente presso il soggetto promotore;
9. attenersi alle indicazioni del tutor e dei responsabili delle strutture;

La violazione di queste norme ovvero le condotte incompatibili con un corretto funzionamento della struttura, comportano la sospensione della frequenza.

ART.4

(obblighi assicurativi)

Il Soggetto Promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante si impegna a



segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal Soggetto Promotore) e al Soggetto Promotore.

ART. 5

(oneri a carico della struttura ospitante)

Il Soggetto Ospitante si impegna a:

- garantire al tirocinante l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito del tirocinio;
- garantire le condizioni di sicurezza e igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza;
- consentire al tutor del Soggetto Promotore di contattare il tirocinante e il tutor del Soggetto Ospitante per verificare l'andamento delle attività e per la stesura della relazione finale;
- informare il Soggetto Promotore di qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante;
- segnalare al Soggetto Promotore eventuali variazioni (sede, orario, ecc.) di quanto stabilito nel Progetto formativo e/o eventuali proroghe del tirocinio prima dell'applicazione delle stesse.

ART. 6

(attestazioni di avvenuto svolgimento del tirocinio)

Al termine delle attività, il soggetto ospitante rilascerà all'Università e al tirocinante il libretto presenze e il diario di tirocinio delle attività svolte.

Non è previsto il rilascio di attestato in caso di parziale partecipazione al tirocinio.

ART. 7

(oneri finanziari)

La realizzazione del tirocinio per studenti iscritti al percorso di formazione iniziale - 60 cfu - dell'Università non comporta per il Soggetto Ospitante alcun obbligo finanziario.

ART. 8

(trattamento dati)

Ai sensi dell'articolo 13 Reg. UE 679/2016 le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i dati personali concernenti le stesse comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione vengano trattati esclusivamente per la finalità della Convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a



soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari del trattamento sono rispettivamente Soggetto Ospitante e Soggetto Promotore. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal Regolamento UE n. 2016/679.

ART. 9

(clausole finali)

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si applicheranno le norme di legge e regolamentari in vigore.

ART. 10

(entrata in vigore)

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua ultima sottoscrizione ed ha la durata di cinque anni e si rinnova tacitamente.

Benevento,

Per l'Università Telematica Giustino Fortunato
RAFFAELE DE LUCA PICIONE
12.09.2024
10:03:07
UTC



Per il Soggetto Ospitante
DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Alfeo